



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio Tutela del paesaggio

Prot. n. 939.....

Roma..... 26 MAG. 2016.....

Class. 34.19.04 / fasc. 15-16

Allegati:

Al **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP:2757]  
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS  
[ID\_VIP:2757]  
(ctva@pec.minambiente.it)

Oggetto: **PROVINCIA DI LECCE – permessi di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi in mare convenzionalmente denominati:**  
"d 89 F.R.-GM"  
"d 90 F.R.-GM"  
da realizzarsi nella "zona marina F" a sud delle coste pugliesi.  
Procedura riferita all'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Proponente: società **Global MED LLC.**  
Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle arti e paesaggio.

Alla **Regione Puglia**  
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Ecologia  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

*E p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto  
Dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
(segreteria.capogab@minambiente.it)

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  
per le province di Lecce, Brindisi e Foggia  
(mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia della Puglia  
(mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it)

GLOBAL MED LLC  
(studiolegaleturco@pec.studioturco.it)  
(geplan@pec.it)



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio Tutela del paesaggio

Con riferimento alla questione in oggetto, esaminata la documentazione pervenuta agli atti, per quanto di competenza,

## QUESTA DIREZIONE GENERALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

**VISTO** il decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

**VISTO** il decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** la nota del Segretariato Generale n.7063 del 2 maggio 2016 con la quale viene comunicata la sottoscrizione del contratto correlato all’attribuzione della nomina della dott.ssa Caterina BON VALSASSINA e Madrisio con l’attribuzione dell’incarico con funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25/03/2016 del Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aventi ad oggetto “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”- Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTE** le note del 16/10/2014 (acquisite agli atti il 27/10/2014 con prot. n. 26529 e 26529), con cui la **Società Società Global MED LLC** ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., due istanze di valutazione di impatto ambientale, aventi ad oggetto la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, in due aree contigue situate nella “zona marina F” nel tratto di mare Ionio antistante le coste meridionali del Salento, denominati convenzionalmente: “d 89 F.R.- GM”; “d 90 F.R.- GM”, allegando documentazione relativa al progetto e al SIA, in formato digitale e cartaceo;

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. 35442 del 30/10/2014 ha comunicato alla Società proponente l’esito positivo in merito alla procedibilità dell’istanza, specificando alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto VIA e VAS *di valutare in modo unitario i due progetti esprimendo al riguardo un unico parere tecnico nel quale sia esplicitata la valutazione degli impatti cumulativi derivanti dalle attività previste.*

**CONSIDERATO** che la ex **Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio** con nota prot. n. 30691 del 05/12/2014 ha chiesto alle competenti Soprintendenze di settore di trasmettere le proprie valutazioni endoprocedimentali in merito al progetto di cui trattasi.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio Tutela del paesaggio

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Taranto**, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, ha espresso il seguente parere - riferito all'istanza di permesso di ricerca denominato "d 90 F.R.- GM" - con nota prot. n. 15135 del 09/12/2014, , che di seguito si riporta:

- 1. **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO**

- 1.2 Beni Archeologici

Assenza di decreti di vincolo.

Le prospezioni di ricerca andranno ad interessare il tratto di Mar Ionio antistante le coste meridionali del Salento, e ricoprono una superficie di 749,1 chilometri quadrati.

Il vertice nordoccidentale dell'area, il più vicino al litorale pugliese, dista da Capo Santa Maria di Leuca (Le) circa 26 miglia nautiche ed il fondale marino raggiunge al massimo la profondità di 1.200 metri sotto il livello del mare.

Il proponente dichiara di aver consultato la documentazione relativa al progetto "Archeomar" del MiBAC e considerata l'elevata distanza tra i siti di valore storico-archeologico noti e catalogati nei database Archeomar e l'area in istanza, porta ad escludere la possibile interazione tra questi siti e l'attività che sarà svolta nel corso del rilievo geofisico.

Tuttavia va considerato che il progetto Archeomar offre un database di riferimento molto utile, ma non completo, anche perché molto spesso focalizzato in acque poco profonde ed in aree di facile investigazione; e che pertanto non è da escludere la presenza di reperti o relitti che non sono stati ancora individuati o che non siano registrati nel database.

- 2. **ESPLICITAZIONI DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO**

- 2.3 Beni Archeologici

L'istanza di permesso è tesa alla realizzazione di rilievi per ricerca idrocarburi utilizzando un metodo sismico a riflessione che consiste nel captare tramite sensori "geofoni", i gruppi di onde riflessi dalle varie superfici di discontinuità, registrando i tempi di "ritorno".

La sorgente di energia air-gun (sorgente pneumatica di onde acustiche che genera onde a bassa frequenza grazie alla creazione di bolle d'aria compressa che si propagano nell'acqua), utilizzata per la prospezione sismica offshore, viene ritenuta di limitata incidenza sul fondo, tanto da non nuocere alla fauna bentonica e in genere all'ecosistema marino: viene di solito precisato che "a livello del fondo marino si produce un riflessione, come nel caso di ogni discontinuità, e una vibrazione, ma non si ha effetto d'urto".

Pertanto considerato che la procedura di ricerca con air-gun non determinerà interazione con il fondale marino, questo Ufficio ritiene che non sussistano impedimenti, per quanto di stretta competenza, all'istanza di ricerca.

Rimane inteso che eventuali presenze archeologiche o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera sui fondali attraverso le varie strumentazioni in dotazione dovranno essere immediatamente comunicate a questa Soprintendenza (art. 90 D. Lgs. 42/2004).

Va precisato che il reale rischio di interferenza con relitti o contesti archeologici sommersi potrebbe manifestarsi nelle fasi successive allo studio progettato: quando cioè - una volta individuato il giacimento - si dovranno effettuare perforazioni invasive del fondale per fini estrattivi.

Appare di conseguenza evidente come in tale circostanza andrà condotta una diversa e più puntuale indagine preventiva dell'area marina individuata dal progetto di ricerca, preliminare all'avvio dei lavori di perforazione.

- 3. **RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

Pertanto, atteso il rischio, nell'area investita dal progetto, di interferire con singoli reperti c/o contesti archeologici sommersi, la società proponente, qualora autorizzata all'indagine, dovrà sottoporre alla scrivente la documentazione relativa ad eventuali siti individuati per l'estrazione di idrocarburi ed ottemperare alle seguenti prescrizioni:



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio Tutela del paesaggio

- In tutte le aree individuate per le perforazioni, in via preliminare alla esecuzione delle stesse, la società proponente, a proprie spese, dovrà effettuare prospezioni archeologiche subacquee mediante strumentazione e tecnologia appropriata alla natura e profondità dei fondali da eseguirsi con la consulenza scientifica di archeologi subacquei di comprovata esperienza: la documentazione dovrà essere trasmessa in originale alla scrivente, per i provvedimenti di competenza nel caso di verifiche positive;
- Nel caso di verifiche positive questo Ufficio assumerà i provvedimenti di competenza, richiedendo interventi di accertamento tecnico sulla natura ed estensione del contesto individuato, cui seguirà l'eventuale recupero di resti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore;
- In presenza di circostanze particolari questa Soprintendenza potrà richiedere, a tutela di quanto rinvenuto, lo spostamento del sito individuato per la perforazione;
- Nessuno costo graverà sulla Soprintendenza per quanto sopra previsto.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, questo Ufficio esprime in linea di massima *parere favorevole alla realizzazione del progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni sopra elencate.*

**CONSIDERATO** che la scrivente Direzione Generale, con successiva nota prot.32166 del 22/12/2014 ha inteso precisare alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia – Taranto, che si attendevano valutazioni relative anche al permesso di ricerca idrocarburi denominato “d90 F.R. –GM”. Inoltre ha chiarito che l’istanza di VIA di cui trattasi è inerente al solo permesso di ricerca e non quindi alla realizzazione di pozzi per l’estrazione di idrocarburi, per i quali sarà necessario una nuova e specifica istanza di VIA. Pertanto non si tiene conto di quanto indicato al punto 3 “*Richiesta di documentazione integrativa*”, in quanto non afferente alla procedura in argomento.

**CONSIDERATO** che, a riscontro di tale nota, la **Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Taranto**, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, ha espresso il seguente parere - riferito all’istanza di permesso di ricerca denominato “d 89 F.R.- GM” - con nota **prot. n. 0328 del 13/01/2015**, che di seguito si riporta:

## - 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

- 1.2 Beni Archeologici  
Assenza di decreti di vincolo.

*L'area in istanza di permesso di ricerca ricade all'interno della Zona Marina "F", nel tratto di mar Ionio antistante le coste meridionali del Salento, e ricopre una superficie di 744.6 chilometri quadrati.*

*Il vertice nordoccidentale dell'area, il più vicino al litorale pugliese, dista da capo Santa Maria di Leuca (LE) circa 13.9 miglia nautiche ed il fondale marino in quest'area raggiunge al massimo profondità di poco meno di 1.100 metri sotto il livello del mare.*

*Il proponente dichiara di aver consultato la documentazione relativa al progetto "Archeomar" del MiBAC e considerata l'elevata distanza tra i siti di valore storico-archeologico noti e catalogati nei database Archeomar e l'area in istanza, porta ad escludere la possibile interazione tra questi siti e l'attività che sarà svolta nel corso del rilievo geofisico.*

*Tuttavia va considerato che il progetto Archeomar offre un database di riferimento molto utile, ma non completo, anche perché molto spesso focalizzato in acque poco profonde ed in aree di facile investigazione; e che pertanto non è da escludere la presenza di reperti o relitti che non sono stati ancora individuati o che non siano registrati nel database.*

## - 2 ESPlicitAZIONI DEGLI IMPATTI, VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

- 2.3 Beni Archeologici

*L'istanza di permesso è tesa alla realizzazione di rilievi per ricerca idrocarburi utilizzando un metodo sismico a riflessione che consiste nel captare tramite sensori "geofoni", i gruppi di onde riflessi dalle varie superfici di discontinuità, registrando i tempi di "ritorno".*



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio Tutela del paesaggio

La sorgente di energia air-gun (sorgente pneumatica di onde acustiche che genera onde a bassa frequenza grazie alla creazione di bolle d'aria compressa che si propagano nell'acqua), utilizzata per la prospezione sismica offshore, viene ritenuta di limitata incidenza sul fondo, tanto da non nuocere alla fauna bentonica e in genere all'ecosistema marino: viene di solito precisato che "a livello del fondo marino si produce un riflessione, come nel caso di ogni discontinuità, e una vibrazione, ma non si ha effetto d'urto".

Pertanto considerato che la procedura di ricerca con air-gun non determinerà interazione con il fondale marino, questo Ufficio ritiene che non sussistano impedimenti, per quanto di stretta competenza, all'istanza di ricerca.

Rimane inteso che eventuali presenze archeologiche o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera sui fondali attraverso le varie strumentazioni in dotazione dovranno essere immediatamente comunicate a questa Soprintendenza (art. 90 D. Lgs. 42/2004).

## – 2 PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Parere favorevole senza prescrizioni:

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, **esprime parere favorevole** alla realizzazione del progetto.

**CONSIDERATO** che la **ex Direzione Generale Archeologia**, ha espresso il seguente parere - riferito all'istanza di permesso di ricerca denominato "d 90 F.R.- GM" - con nota prot. n. 660 del 26/01/2015, che di seguito si riporta:

Si fa seguito alla nota prot. 30691 del 5 dicembre 2014 con la quale, codesta Direzione Generale ha chiesto agli uffici territorialmente competenti e a questa Direzione Generale, di esprimersi per quanto di competenza circa la richiesta di autorizzazione in oggetto.

Visti gli elaborati progettuali e il SIA, la Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia - Taranto ha pronunciato le proprie valutazioni con nota n. 15135 del 9 dicembre 2014.

Dalla documentazione consegnata emerge che l'area da indagare ha una notevole distanza dal litorale pugliese (circa 26 miglia nautiche da Capo Santa Maria di Leuca) e non interferisce con beni di valore storico e archeologico noti e catalogati nel database Archeomar curato da questa Direzione Generale. Tuttavia, come evidenziato anche dal predetto ufficio territorialmente competente, non è da escludere la presenza di reperti o relitti che non sono stati ancora individuati o che non siano stati registrati nel database citato.

Le tecnologie che si intendono impiegare per le prospezioni di cui all'oggetto si basano sui dati di arrivo e riflessioni di onde sonore di pressione a bassa frequenza che non hanno effetto d'urto sul fondo marino e che possiedono una risoluzione tale da evidenziare anomalie ma non idonee a poter confermare la presenza di relitti o reperti archeologici.

Ciò premesso, questa Direzione Generale, fermo restando che eventuali anomalie evidenziate nella fase di individuazione dei possibili giacimenti, dovranno essere immediatamente comunicate alla Soprintendenza Archeologia competente, prende atto delle valutazioni del detto ufficio. Qualora l'esito delle indagini preliminari si rilevasse positivo circa la possibile presenza di idrocarburi, comportando quindi ulteriori azioni invasive sul fondale marino finalizzate all'estrazione, la Società proponente dovrà procedere con l'esecuzione di accurate prospezioni idonee all'indagine archeologica in ottemperanza alle prescrizioni impartite nella già citata nota della competente Soprintendenza.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 9009 del 02/04/2015, il il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA e VAS incaricato dell'istruttoria tecnica, richiede di acquisire documentazione integrativa specificata nella nota prot.1029 del 26/03/2015.

**VISTE** le osservazioni presentate dai singoli comuni oltre che da associazioni e privati cittadini e dai singoli comuni per le parti e gli aspetti di competenza del Mibact.

**CONSIDERATO** che in data 17/02/2016 la GEPlan Consulting, per conto della Global MED LLC, ha trasmesso "Integrazioni volontarie di natura tecnica" contro-deducendo le osservazioni del pubblico pervenute in seguito al deposito delle integrazioni da parte del proponente, avvenuto il 14/07/2015.



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio Tutela del paesaggio

**CONSIDERATO** che, la **Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto** con nota prot. n. 3368 del 16/12/2015 ha comunicato quanto segue:

*In riferimento alla questione indicata in oggetto, considerato che:*

- *dall'esame della documentazione trasmessa la società proponente dichiara che la modalità di realizzazione delle indagini non comporta l'installazione di strutture permanenti e che le indagini preliminari saranno effettuate in un arco di tempo limitato per mezzo di una nave da rilevamento e strumentazioni mobili;*
- *che la stessa società segnalerà preventivamente il periodo di esecuzione delle operazioni alle autorità competenti;*
- *L'acquisizione dei dati geofisici, così come dichiarato dalla proponente, non andrà ad interessare aree marine protette e non modificherà in alcun modo lo stato dei luoghi;*
- *secondo quanto dichiarato dalla proponente non sussiste alcun rischio per la popolazione di paesi costieri;*
- *lo specchio d'acqua interessato dalla ricerca dista circa 15 miglia marine (circa 27,78 km) dal Capo di Santa Maria di Leuca;*

*Questa Soprintendenza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi e di altri Enti e nel rispetto delle normative vigenti, in rapporto alla condizione dei luoghi rilevabile dalla documentazione prodotta, **esprime parere favorevole**, all'intervento in oggetto.*

*Corre l'obbligo di indicare che l'area costiera prospiciente la zona dell'intervento è gravata dai seguenti vincoli paesaggistici:*

*Comune di Otranto D.M. 20/09/1975;*  
*Comune di Santa Cesarea Terme DAM. 04/07/1970;*  
*Comune di Castro D.M. 26/06/1965;*  
*Comune di Diso D.M. 2610611965*  
*Comune di Andrano D M 31/0811970*  
*Comune di Tricase D.M. 26/03/1970*  
*Comune di Tiggiano D.M. 1711011970*  
*Comune di Corsano D.M. 14/11/1974*  
*Comune di Gagliano del Capo RM. 26/03/1970*  
*Comune di Castrignano del Capo D.M. 30/12/1977*  
*Comune di Patò D.M. 01/0911970*  
*Comune di Morciano di Leuca DM. 26/03/1970*  
*Cornune di Salve D.M. 17/1011970*  
*Comune di Ugento D.M. 26/03/1970*  
*Comune di Alliste D.M. 26/03/1 970*  
*Comune di Racale D,M. 26/03/1970*  
*Comune di Taviano D,M. 3 1/08/1970*  
*Comune di Gallipoli Delibera G.R. del 24/05/1982 n. 5318*

*Pertanto questa Soprintendenza comunica sin da ora che non potranno essere ammissibili interventi volti alla installazione di qualsiasi tipologia di impianti estrattivo al largo delle coste dei comuni suddetti, al fine di garantire la permanenza delle attuali condizioni di visibilità e fruizione del paesaggio costiero.*

**CONSIDERATO** che, la **ex Direzione generale Archeologia** con nota prot. n. 2110 del 03/03/2016 ha comunicato quanto segue:

*In riferimento all'istanza in oggetto, facendo seguito alla nota prot. 30587 del 10.12.15, acquisita ai ti con prot. 11474 del 16.12.15, con la quale codesta Direzione Generale sollecitava i pareri di competenza al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, si comunica che la scrivente Direzione si è già espressa in merito con nota prot. 660 del 26.01.15 che recepiva le valutazioni della Soprintendenza Archeologia della Puglia (nota prot. 15135 del 9.12.144 acquisita agli atti con prot. 9439 del 10.12.14),*

*Oggetto di detta nota, tuttavia, era il solo permesso di ricerca d90 F.R.-GM".*



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio Tutela del paesaggio

A seguito della relativa segnalazione effettuata da codesta Direzione Generale con nota prot. 32166 del 22.12.14. la Soprintendenza Archeologia della Puglia inviava la nota 328 del 13.01.15, acquisita agli atti con prot. 348 del 19.01.15., dalla quale si evince che il vertice nord-occidentale dell'area interessata dal progetto di ricerca dista solo 13,9 miglia nautiche da Capo Santa Maria di Leuca ed è dunque assai più vicina alla costa di quella interessata dal permesso di ricerca d90 F R CM che dista invece 26 miglia nautiche da Capo Santa Maria di Leuca.

Di conseguenza per l'istanza di permesso di ricerca "d89 F. R.-GM" valgono le medesime considerazioni espresse dalla scrivente Direzione Generale con la richiamata nota prot. 660 del 26.01.15

**VISTE le valutazioni delle Soprintendenze di settore; acquisito il parere istruttorio della ex Direzione Generale per i beni archeologici; esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di impatto ambientale, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio concorda con il parere favorevole e con tutte le prescrizioni indicate dai suddetti Uffici centrali e periferici, precisando che la Società Global MED LLC dovrà osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni di seguito elencate dal n. B1 al n. B3:**

**B1. Si prescrive che se durante le indagini sismiche dovessero essere evidenziate sui fondali dalle strumentazioni di bordo eventuali presenze archeologiche o anche anomalie sospette, siano immediatamente sospese tutte le ricerche in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.**

**B2. La suddetta prescrizione dovrà essere ottemperata dalla Società Global MED LLC. in corso d'opera, dando preventiva comunicazione della data di inizio delle ricerche alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.**

**B3. Relativamente alle opere previste dalla "Seconda fase" – escluse in ogni caso dalla presente verifica di compatibilità ambientale e quindi dal presente parere in quanto da sottoporsi a separata procedura VIA- le medesime non potranno essere avviate senza la presentazione del relativo progetto (comprensivo delle prospezioni archeologiche indicate nel parere della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia) alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e alle Soprintendenze di settore competenti**

## QUESTO MINISTERO

condividendo e facendo propri i pareri formulati dagli Uffici periferici di questo Ministero e dalla ex Direzione Generale Archeologia, **esprime**, per quanto di competenza, **parere favorevole** alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Società Global MED LLC** per il progetto relativo al **"PROVINCIA DI LECCE – permessi di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi in mare convenzionalmente denominati: "d89 F.R.-GM" "d90 F.R.-GM"** nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni sopra elencate.

U.O.T.T. n. 6 - Arch. Maria Adelaide Ricciardi  
(tel. 06/67234276 - [mariaadelaide.ricciardi@beniculturali.it](mailto:mariaadelaide.ricciardi@beniculturali.it))

IL DIRIGENTE ad Interim  
Arch. Roberto BANCHINI  
(vista disposizione di cui alla nota D.G. rep.244 del 16.05.2016)

IL DIRETTORE GENERALE  
Caterina BON VALSASSINA